Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 2 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1941-XX, n. 1646.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata della occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1647.
Fissazione del contributo dovuto dai comuni di Bisceglie e Giovinazzo, della provincia di Bari, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni della provincia di Bari, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 83. — MANCINI

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-IX, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

PROVINCIA DI BARI

Numero d'ordine		Ammontare del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930-VIII 31-12-1931-X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
1	Bisceglie	13.200 —	19.800 —	7.360,85	12.439,15
2	Giovinazzo . . .	6.000 —	9.000 —	424,25	8.575,75
	Totale . . .	19.200 —	28.800 —	7.785,10	21.014,90

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 78.

Ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche e di specializzazione in un particolare ramo dell'esercizio professionale medico possono essere istituite dalle Università in seno alle Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Le Scuole di perfezionamento hanno il fine di completare la cultura degli allievi e di avviarli alla ricerca scientifica.

Le Scuole di perfezionamento sono costituite con insegnamenti loro propri, ma possono valersi di altri insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia ed anche di altre Facoltà.

Art. 3.

Alle Scuole di perfezionamento sono ammessi coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.

Art. 4.

L'ordinamento didattico delle Scuole di perfezionamento è regolato con norme inserite nello statuto dell'Università.

Art. 5.

Il diploma di perfezionamento ha valore di titolo accademico ed è rilasciato dal rettore dell'Università.

Art. 6.

Le Scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica in un determinato ramo della medicina e chirurgia.

Art. 7.

Alle Scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 8.

Il numero degli anni di corso per le Scuole di ciascuna specialità, le discipline specifiche d'insegnamento, le esercitazioni e le norme didattiche comuni sono prescritte nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

La direzione di ciascuna Scuola di specializzazione può proporre altri insegnamenti od esercitazioni, a complemento di quelli prescritti, e norme didattiche particolari, con la procedura stabilita per l'approvazione degli statuti universitari.

Art. 10.

Le Scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono accogliere un numero di allievi superiore a quello stabilito con lo statuto dell'Università.

Art. 11.

Sono ammessi all'esame di specializzazione, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita, anche i laureati, già abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, che hanno tenuto l'ufficio di assistente o di aiuto di ruolo in reparto della specialità complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nella rispettiva Scuola di specializzazione presso una delle seguenti istituzioni: istituti universitari; ospedali; Istituto superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

Sono, altresì, ammessi all'esame per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita gli ufficiali sanitari dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo esercizio.

Chi non ha superato l'esame di diploma può sostenerlo soltanto una seconda volta dopo trascorsi almeno due anni della prova fallita.

Art. 12.

Il diploma è conferito dal Ministro per l'educazione nazionale al laureato che abbia superato l'esame di specializzazione secondo le norme che sono stabilite dal regolamento.

Art. 13.

Il titolo di specialista può essere assunto soltanto da chi ha conseguito il relativo diploma.

Il titolo stesso spetta a chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto dell'esercizio professionale specializzato, ai primari di reparti ospedalieri della specialità nominati per regolare concorso, ai coadiutori, ispettori e direttori di reparti della specialità presso l'Istituto superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

Chi contravvenga alla disposizione di cui al presente articolo incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite dalla legge.

Art. 14.

Per le Scuole di perfezionamento la tassa di immatricolazione e le sopratasse sono ragguagliate a quelle stabilite per il corso di laurea in medicina e chirurgia; la tassa annua d'iscrizione è stabilita in L. 500; la tassa di diploma, dovuta all'Erario, è stabilita in L. 200.

Per le Scuole di specializzazione sono stabilite le seguenti tasse: tassa di immatricolazione di L. 350; tassa annua di iscrizione di L. 1000; oltre una sopratassa annuale per esami di profitto di L. 150.

Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione sono, inoltre, tenuti al pagamento della sopratassa speciale annua di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226.

I contributi per le esercitazioni cliniche e di laboratorio sono, in ogni caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, udita la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 15.

Per l'ammissione all'esame di specializzazione è dovuta all'Erario una tassa di L. 400.

Le Università che sono sedi dell'esame di specializzazione sono autorizzate, previa approvazione del Ministro ed in relazione al numero dei candidati, a stabilire il pagamento di un contributo a rimborso delle spese generali di esame.

Art. 16.

Alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione, si applicano le disposizioni riguardanti la Cassa scolastica e l'assistenza universitaria.

Art. 17.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici per il conseguimento del diploma di specialista sono corrisposti i compensi e le indennità stabilite dall'art. 18 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, per le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 18.

L'ordinamento delle Scuole universitarie di perfezionamento e di specializzazione, a norma della presente legge e del relativo regolamento, sarà attuato integralmente a decorrere dall'anno accademico 1943-44-XXII.

La prima sessione di esame per il conseguimento del diploma di specialista, in un ramo particolare di esercizio professionale della medicina e chirurgia, sarà indetta al termine dello stesso anno accademico 1943-44.

Art. 19.

I diplomi di specializzazione rilasciati dalle Università sino all'attuazione del nuovo ordinamento di cui alla presente legge ed i decreti di riconoscimento della qualifica di specialista rilasciati dal Ministro per l'educazione nazionale, in applicazione dell'art. 60 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, hanno pieno valore legale.

Art. 20.

Le Università possono tenere corsi di aggiornamento per i medici con il fine di metterli al corrente dei progressi della scienza nelle varie branche della medicina e chirurgia e dei metodi di indagine e di cura.

Art. 21.

I corsi di aggiornamento hanno una durata inferiore ad un anno accademico e conducono al rilascio di un certificato di frequenza ed, eventualmente, di esame.

Art. 22.

Gli attuali medici provinciali aggiunti e gli attuali assistenti e coadiutori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, che hanno tenuto l'ufficio complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nelle rispettive Scuole di specializzazione, saranno ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami di una Scuola regolarmente costituita.

La disposizione di cui all'art. 13, comma 2°, della presente legge si applica anche agli attuali ispettori generali medici, agli attuali medici provinciali e agli attuali direttori dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 23

Le norme regolamentari inerenti alla esecuzione della presente legge, in quanto siano produttive di oneri per lo Stato o comunque riflettano materia di competenza dell'Amministrazione finanziaria, oppure comportino variazioni alla consitenza organica del personale universitario, devono essere emanate con provvedimento adottato di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 79.

Dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse universitarie a favore degli studenti dei territori dalmati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È concessa la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse universitarie agli studenti nati nel territorio della provincia di Zara e nei territori annessi al Regno col R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, ed appartenenti a famiglie originarie e residenti nei territori stessi.

Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è sospeso per gli studenti ripetenti e fuori corso e per quelli che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi, in complesso, adeguato rispetto al piano anzidetto.

Art. 3.

Le somme non percepite dalle Università e dagli Istituti dell'ordine universitario in dipendenza della concessione stabilita dalla presente legge saranno ad essi rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

È abrogato il R. decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 1941-42-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 80.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti sloveni provenienti dal corso incompleto di laurea in medicina e chirurgia della Università di Lubiana, i quali si iscrivano, per completare i loro studi, presso le Università del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1941-42-XX, gli studenti sloveni provenienti dal corso di laurea in medicina e chirurgia della Università di Lubiana, e originari dei territori costituenti quella Provincia, che siano iscritti, per completare i loro studi, presso le Università del Regno, sono esonerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche. Essi sono però tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Art. 2.

Il beneficio, di cui al precedente articolo, è sospeso per gli studenti ripetenti e fuori corso e per quelli che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà o un numero di esami corrispondenti o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi, in complesso, adeguato rispetto al piano anzidetto.

Art. 3.

Le somme non percepite dalle Università in dipendenza della concessione stabilita dalla presente legge saranno ad esse rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 81.

Norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Considerata la necessità di adottare norme per la disciplina del consumo della energia elettrica per illuminazione ed usi domestici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli utenti di energia elettrica per uso di illuminazione devono limitare il consumo mensile di energia nei mesi di febbraio, marzo, aprile 1942 all'80 % del quantitativo consumato nel mese di dicembre 1941, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici per detto mese.

Per consumo nei mesi di febbraio, marzo e aprile si intende quello risultante dalle bollette che saranno emesse dalle aziende fornitrici per ciascuno di detti mesi.

Dove il consumo è rilevato a periodi maggiori di un mese, il consumo di dicembre 1941 è determinato dividendo il consumo risultante dalla bolletta comprendente tale mese, per il numero dei mesi cui la bolletta stessa si riferisce.

Nei casi in cui il consumo del mese di febbraio è abbinato nella bolletta a quello di gennaio, il quantitativo di energia riportato nella bolletta stessa sarà per due quinti attribuito al mese di febbraio.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di tempo indicato all'art. 1 del presente decreto, devono pure essere ridotti, nella stessa misura e con le stesse modalità, i consumi di energia elettrica per gli usi domestici (cucina, scaldabagno, scalda acqua, riscaldamento, ecc.).

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano:

a) alle utenze a cottimo;

b) alle utenze per l'illuminazione di scale e androni;

c) ai consumi per l'illuminazione delle aree pubbliche o per l'illuminazione comunque non soggetta al pagamento dell'imposta erariale prevista dall'art. 1, comma 1°, lettera *a*) del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1431;

d) ai consumi per l'illuminazione effettuati dagli enti militari, dai servizi postali, dai servizi di vigilanza e di sicurezza per la incolumità delle persone e delle cose, dagli ospedali, dalle case di cura e posti di pronto soccorso, nonchè alla illuminazione afferente ai servizi e alle attività di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1942-XX, relativo alla disciplina del consumo di energia elettrica;

e) ai consumi di energia elettrica per cucina, scaldabagno, scalda acqua e riscaldamento degli ospedali, case di cura e posti di pronto soccorso.

Art. 4.

I nuovi utenti per illuminazione allacciati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, in base alla facoltà conferita alle imprese elettriche dall'art. 1 del decreto Ministeriale 8 novembre 1941-XX, possono effettuare nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1942 un consumo mensile non superiore a 18 kwh.

Per i nuovi utenti allacciati come sopra in seguito ad autorizzazione ministeriale concessa ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 8 novembre 1941-XX, il consumo massimo viene fissato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Il consumo mensile di energia elettrica per gli usi contemplati dal presente decreto, eccedente, per ogni singolo utente, i limiti consentiti dal decreto stesso, è colpito, per la parte relativa a tale eccedenza, da un diritto erariale, a titolo di penale, di L. 2 per kwh, in aumento del prezzo e delle imposte normalmente dovuti.

Per l'applicazione, la liquidazione ed il pagamento del diritto erariale, saranno osservate le norme stabilite per l'applicazione della imposta erariale di consumo sul gas e sulla energia elettrica.

Non sono soggetti al pagamento di tale diritto erariale:

a) i consumi di illuminazione che non eccedano il quantitativo di 18 kwh mensili nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1942;

b) i consumi per usi elettrodomestici che non eccedano nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1942 i 100 kwh mensili per le utenze che abbiano installati apparecchi elettrici, senza la cucina; i 300 kwh mensili per le utenze di sola cucina elettrica, e i 400 kwh mensili per le utenze che abbiano installati altri apparecchi elettrici, oltre la cucina.

Art. 6.

Qualora il consumo mensile di energia elettrica per gli usi contemplati dal presente decreto ecceda in due mesi consecutivi il consumo base del mese di dicembre 1941-XX, le imprese elettriche fornitrici denunzieranno i casi ai prefetti, i quali, eseguiti gli opportuni accertamenti, potranno disporre per la sospensione a carico dell'utente, della fornitura di energia per un periodo non superiore a cinque giorni.

Art. 7.

Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati dal presente decreto, sono ridotti, in quanto superiori ai quantitativi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5, della medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente alle limitazioni stabilite.

Art. 8.

Il presente decreto non si applica alle Provincie della Sicilia e della Sardegna, ed alle altre isole del Regno.

Art. 9.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà trasmesso al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GORLA — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX.
Atti del Governo, registro 443, foglio 2. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 maggio 1941-XIX.

Concessione al principe Lodovico Spada-Potenziani di acque del lago Lungo in territorio del comune di Rieti a scopo di piscicoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 30 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1185, e il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV (*Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1926, n. 290) che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del principe Spada-Potenziani Lodovico, residente a Rieti, diretta ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, uno specchio del lago Lungo con altre acque connesse;

Sentito il parere dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Rieti;

Presa visione del deposito di lire 1000 (mille) costituito da due cartelle di Rendita 5 % del complessivo valore nominale di lire 1100 (millecento) (dichiarazione di ricevuta di deposito in effetti pubblici della Regia tesoreria provinciale di Rieti n. 25/1097 in data 19 aprile 1941) prestata a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare stipulato presso la Regia prefettura di Rieti addì 12 maggio 1941-XIX e l'annessa planimetria, che fa parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Al principe Lodovico Spada-Potenziani vengono date in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del lago Lungo pel tratto compreso nel territorio del comune di Rieti e non sottoposto al diritto esclusivo di pesca già riconosciuto allo stesso principe Spada-Potenziani con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 27 luglio 1937-XV e delle sue appendici « Laghetto » e « Lama » anch'esse comprese nel territorio del comune di Rieti.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone di L. 500 (cinquecento) annue, nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Rieti è incaricato dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(776)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 dicembre 1941-XX.
Norme di esecuzione al R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, che modifica le disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1935-XIV col quale vennero stabilite le norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1940-XVIII, col quale è stata sostituita la parte seconda di tali norme esecutive;

Visto il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Ritenuta la necessità di modificare le predette norme di esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, in relazione anche alle modifiche apportate allo stesso decreto-legge dal citato R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

D'intesa col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto in data 6 novembre 1935-XIV, contenente le norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, già modificato con successivo decreto in data 30 agosto 1940-XVIII, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni riguardano i personali non di ruolo previsti negli articoli stessi che siano stati assunti, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e delle analoghe disposizioni relative ai personali non disciplinati da tale decreto-legge, per essere adibiti a mansioni, servizi o lavori aventi carattere di continuità.

« Nei confronti del personale assunto con le forme e le procedure di cui al precedente comma, per servizi, lavori o mansioni di carattere meramente precario l'efficacia delle disposizioni di cui ai predetti articoli 3 e 4 s'intende limitata alla durata dei servizi, dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta.

« Quando l'assunzione è stata effettuata con contratto a termine, per mansioni, servizi o lavori la cui durata ecceda quella del contratto, in caso di richiamo o trattamento alle armi, o di arruolamento volontario nelle circostanze di cui all'art. 4 del R. decreto-legge n. 343, la decorrenza del termine è sospesa e riprenderà il suo corso dal giorno del ritorno in servizio civile, salvo che non abbiano termine in precedenza i servizi o lavori che motivarono l'assunzione, nella quale ipotesi si applica il precedente comma da quest'ultima data.

« Per il personale a ferma temporanea, assunto in base all'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, resta ferma l'osservanza dell'art. 61 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, che stabilisce l'immediata cessazione del rapporto d'impiego quando l'Amministrazione provveda al conferimento dei corrispondenti posti di ruolo.

« Per il personale supplente o incaricato, insegnante e non insegnante, dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni cessano di avere efficacia, dalla data di decorrenza del relativo provvedimento, qualora l'Amministrazione provveda stabilmente, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, all'assegnazione dei posti o delle cattedre di ruolo cui si riferiscono le supplenze o gli incarichi (trasferimento di personale di ruolo, nomine di vincitori di concorsi, ecc.) ovvero in caso di soppressione dei posti o delle cattedre medesime.

« I servizi prestati per supplenze o incarichi conferiti, senza soluzione di continuità, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quello in cui avviene il richiamo alle armi o l'arruolamento volontario si cumulano ai fini della determinazione dei tre mesi di servizio richiesti dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, modificato dall'art. 6 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584.

« Le disposizioni dei due precedenti commi non si applicano ai supplenti nominati per sostituire temporaneamente i titolari assenti o impediti.

« Per la determinazione del trattamento economico da usare agli insegnanti supplenti o incaricati, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, modificato dall'art. 6 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, si ha riguardo alla retribuzione, ragguagliata non già a decimi, bensì a dodicesimi, di cui gli interessati fruiscono al momento in cui lasciano l'insegnamento per effetto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario.

« Il trattamento previsto dai precedenti commi, con decorrenza ai fini economici dal 1° maggio 1941-XIX, è applicabile anche al personale non di ruolo che, avendo ottenuto la supplenza o l'incarico durante l'anno scolastico 1940-XVIII - 1941-XIX, sia venuto a trovarsi, anteriormente al 1° maggio 1941-XIX, nelle condizioni richieste per fruire del trattamento medesimo.

« Al personale non di ruolo che, per non avere compiuto tre mesi di servizio civile al momento del richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale, non abbia diritto al trattamento previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e succes-

sive modificazioni, è applicabile l'art. 7, 2° e 3° comma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La eventuale riammissione in servizio sia del personale civile non di ruolo comunque denominato, sia degli operai temporanei richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione dalla quale dipendevano all'atto del richiamo o dell'arruolamento, domanda di riassunzione entro quindici giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi. Non ricevendo comunicazioni in contrario, gli interessati hanno l'obbligo di riprendere servizio civile presso l'Amministrazione da cui dipendevano entro i successivi quindici giorni, salvo si tratti di operai temporanei o incaricati provvisori i quali dovranno invece attendere le determinazioni delle Amministrazioni interessate sulle domande di riammissione in servizio ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 ed all'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, nonchè quelle dell'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, non sono applicabili agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori che, ai termini dell'art. 142 del regolamento generale sui salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o perchè arruolatisi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva, salvo che tale arruolamento sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, di cui all'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, al dipendente statale di ruolo va corrisposto, in aggiunta al trattamento militare, il trattamento civile previsto dall'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584 ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del raffronto previsto dal 3° comma dell'art. 1, dai commi 1° e 2° dell'art. 2 e dal 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni si tiene conto:

quali assegni inerenti all'impiego civile:

dello stipendio o della paga;

del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga;

dell'assegno temporaneo di guerra;

degli eventuali assegni personali purchè pensionabili e riassorbibili;

dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri, oppure dell'eventuale assegno personale previsto dall'art. 4, comma 2°, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, o del trattamento di famiglia di cui al R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, e successive modificazioni.

quali competenze relative al grado militare:

dello stipendio o della paga;

del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga;

dell'assegno temporaneo di guerra;

dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri.

« Il raffronto sarà sempre eseguito fra l'importo complessivo dei detti assegni dovuti in ciascuna delle due posizioni (civile e militare) anche se uno o più assegni siano dovuti in una sola di queste.

« Per il personale che presta servizio in colonia, quando si verifichi una condizione di residenza della famiglia richiesta dal quarto comma del citato art. 1 del R. decreto-legge, n. 343, e successive modificazioni, nel cennato raffronto è da comprendere anche l'indennità coloniale (o assegno corrispondente) civile e quella eventualmente dovuta nella posizione militare.

« Tutti gli altri assegni, anche se *ad personam*, comprese le eventuali indennità di alloggio, dovuti oltre quelli sopra indicati, nella posizione d'impiego civile, non si considerano ai fini del cennato raffronto. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario ».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del conguaglio e del raffronto di cui ai precedenti articoli 10 e 11 l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente sia all'impiego civile sia al grado militare va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza relativa all'impiego civile del dipendente pure all'atto del richiamo dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme contenute nel decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII e nella propria circolare n. 108486 della stessa data per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

« Peraltro, nei riguardi del richiamato al quale, ai sensi delle norme vigenti sul trattamento economico del personale mobilitato per la guerra, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri inerente al grado militare rivestito, venga corrisposta senza tener conto delle decurtazioni previste in relazione alla popolazione del comune, e cioè nella misura del 100 per cento, l'aggiunta o l'indennità inerente al grado militare va computata, ai fini del conguaglio e del raffronto di cui sopra, nella stessa misura intera.

« Per i sottufficiali di carriera nominati ad impiego civile in base alle vigenti norme, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi, l'aggiunta di famiglia è determinata per le due posizioni e per tutta la durata del richiamo nell'aliquota spettante nella posizione militare nella quale si trovano all'atto della cennata nomina ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per l'applicazione delle ritenute in conto entrate del tesoro sono sempre computate le competenze pensionabili di importo più elevato fra quelle considerate agli effetti del raffronto previsto dal precedente art. 11.

« Agli effetti del compito della ritenuta in conto tesoro e dei contributi per le assicurazioni sociali, nonchè della liquidazione della pensione, agli operai permanenti e agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, sono considerate come effetti-

vamente ed integralmente percepite le paghe o le retribuzioni che sarebbero state considerate utili agli stessi effetti qualora detti salariati fossero rimasti in servizio durante il periodo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

« È fatto salvo il diritto di computare, ai fini del trattamento di quiescenza, la paga o lo stipendio pensionabile del grado militare, ove più favorevole degli assegni pensionabili di salariato, sempre che sugli assegni militari sia stata eseguita la ritenuta in conto entrate del tesoro.

« Per il personale civile non di ruolo comunque denominato compreso quello a contratto, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e che durante il periodo di servizio militare dovuto ad esigenze eccezionali abbia diritto al trattamento economico previsto dall'art. 6 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, si continuano anche in tale periodo i versamenti dei contributi relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenziali, assicurativi e simili in vigore al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, calcolati in ragione delle paghe o retribuzioni che sarebbero state considerate utili per la costituzione dei trattamenti suddetti, ove il personale fosse rimasto in servizio civile.

« Le Amministrazioni da cui detto personale dipende continueranno i versamenti dei contributi stessi alle normali scadenze, provvedendo alla ritenuta delle quote a carico del personale medesimo con le modalità previste dall'art. 5 del decreto 30 agosto 1940-XVIII modificato dall'art. 8 del presente decreto ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni debbono comprendersi nella prole, se minorenni, anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti, nonchè gli affiliati in base alle norme contenute nel titolo XI del libro primo del Codice civile ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, è dovuto il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, modificato con l'art. 2 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, sempre che abbia effettivamente assunto servizio civile prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'articolo medesimo.

« Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 11 l'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, va computato nel suo importo integrale.

« Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non abbia potuto assumere servizio civile perchè richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, ma che abbia già in godimento un trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per precedente impiego di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione statale o presso altri enti pubblici, sarà conservato il trattamento stesso, fino alla effettiva immissione in servizio, a carico dell'Amministrazione che ha conferito la nomina, riducendolo, qualora sia superiore, all'importo del trattamento dovuto per il nuovo posto.

« Analogo trattamento verrà praticato nel caso di passaggio di ruolo da qualunque norma consentito.

« Il personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina che non abbia potuto assumere servizio perchè alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva, nei confronti del quale la circostanza della chiamata alle armi per adempiere a detti obblighi abbia determinata la cessazione di un precedente rapporto d'impiego non di ruolo, qualora al termine del servizio militare di leva sia trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, cessa dalla posizione di aspettativa per servizio militare a decorrere dalla data del trattenimento alle armi ed è collocato in quella di congedo per mobilitazione militare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, con attribuzione, dalla data medesima, del rattamento economico previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni, al quale avrebbe avuto diritto per l'impiego non di ruolo rivestito prima della chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva.

« L'obbligo di presentarsi in servizio civile stabilito dal R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176 per il personale inviato in licenza, è applicabile anche al personale che a causa del richiamo non abbia potuto assumere servizio civile al momento della nomina, il quale verrà conseguentemente immesso in servizio con diritto al trattamento previsto dall'art. 4 dello stesso decreto-legge.

« Qualora al termine della licenza detto personale debba nuovamente presentarsi alle armi, da quest'ultima data avrà diritto all'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, escluso però il cumulo di assegni per i primi due mesi qualora di detto beneficio abbia già fruito per impiego di ruolo rivestito anteriormente alla nomina ».

Dopo l'art. 19 è inserito il seguente art. 19-*bis*:

« Ai sottufficiali di carriera delle Forze armate, nominati a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato in base alle apposite disposizioni, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi per esigenze eccezionali si applica, dalla data della nomina, il trattamento previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, il Ministero delle corporazioni comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) i provvedimenti eventualmente adottati dalle organizzazioni sindacali per il regolare trattamento delle maestranze dipendenti dall'industria privata richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale ».

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'art. 10 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, a favore degli impiegati che, assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volonta-

riamente nelle Forze armate dello Stato, siano a loro volta richiamati alle armi, compete per tutto il tempo in cui gli impiegati medesimi restano sotto le armi.

Ai fini della eliminazione degli impiegati assunti ai termini dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, deve aversi riguardo alla situazione complessiva degli impiegati richiamati, trattenuti o arruolatisi volontariamente nel senso che il lincenziamento da disporre in dipendenza del rientro in servizio civile di ogni richiamato, trattenuto o arruolatosi volontariamente può essere adottato nei confronti di uno qualunque degli assunti in temporanea sostituzione.

Art. 3.

L'esclusione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, dal trattamento di cui all'art. medesimo si riferisce ai salariati assunti dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni nell'anno, ai quali salariati soltanto è applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 5 del decreto predetto.

Art. 4.

Nei confronti dei salariati non di ruolo previsti dall'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, facenti parte di categorie per le quali non sia ancora in vigore un trattamento di famiglia, ma nei cui confronti tale trattamento dovrà essere concesso ai sensi degli articoli dal 13 al 16 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, il predetto art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, sarà applicato conservando loro, in caso di richiamo alle armi o arruolamento volontario, non oltre un decimo della paga in godimento fino a quando non siasi provveduto alla concessione del dovuto trattamento di famiglia e salvo conguaglio con quest'ultimo.

Art. 5.

Ai salariati non di ruolo assunti temporaneamente in sostituzione dei salariati richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattère eccezionale, che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento stabilito per il personale salariato non di ruolo ai termini dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, ferme le condizioni e limitazioni in detti articoli previsti.

Art. 6.

Nei confronti del personale in servizio militare che sia in godimento di uno dei trattamenti previsti dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni e che sia inviato in licenza senza assegni militari o con assegni ridotti, dalla data di decorrenza della sospensione o riduzione e fino a quella in cui gli interessati riprenderanno servizio civile, purchè ciò avvenga al termine di un mese o di dieci giorni rispettivamente stabilito dagli articoli da 1 a 3 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, l'eventuale eccedenza delle competenze civili su quelle militari dovrà essere calcolata nuovamente, considerando le prime nella misura dovuta durante il richiamo e le seconde in quella spettante durante la licenza, fermo il disposto dell'art. 4 del citato decreto-legge, n. 2176, per il quale il trattamento economico inerente all'impiego civile nella misura intera è ripristinato dal giorno del ritorno in servizio civile, dal quale quindi cessano di essere operative le limitazioni e riduzioni previste dal R. decreto-legge n. 343, e successive modificazioni (ad es. riduzione a due terzi o alla metà per i salariati di ruolo, sospensione degli assegni personali non pensionabili).

La procedura prevista dal comma precedente si applica anche durante le licenze per le quali, ai sensi del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 76, e dell'art. 11 del Regio decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, gli interessati sono esonerati dall'obbligo di riprendere servizio civile.

Per l'applicazione dei precedenti commi il personale inviato in licenza dovrà esibire alla propria Amministrazione una dichiarazione della competente autorità militare, nella quale sarà specificata la natura e la durata della licenza, nonchè la misura delle competenze militari che saranno corrisposte durante la medesima.

Anche per l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, valgono le modalità vigenti per il pagamento degli assegni di cui al citato decreto-legge n. 343 e successive modificazioni durante il periodo di servizio militare, onde al personale che riassume servizio civile durante le licenze continueranno ad essere corrisposte le competenze militari nella misura eventualmente dovuta durante le licenze stesse, oltre alla eventuale eccedenza degli interi assegni civili limitando il raffronto agli assegni previsti dal precedente art. 1 *sub* art. 11.

Nulla è innovato per il pagamento degli assegni eventualmente dovuti, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, lettera *b*) del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, al personale inviato in licenza per motivi di salute il quale non sia in condizione di riassumere servizio civile al termine del primo mese di licenza, quando la licenza stessa sia stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

Art. 7.

Agli effetti di cui al penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, l'invio in licenza straordinaria senza assegni per tempo indeterminato, o comunque per un periodo di tempo superiore a sei mesi, è assimilato all'invio in congedo.

Art. 8.

L'art. 5 del decreto in data 30 agosto 1940-XVIII concernente la modifica della parte seconda (modalità per il pagamento degli assegni) delle citate norme esecutive del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni civili, in base alle notizie contenute negli elenchi di cui all'articolo precedente:

a) provvedono al computo ed alla liquidazione di quanto da esse aventualmente dovuto a ciascun dipendente, ai sensi del precedente art. 2 e degli articoli ivi richiamati;

b) dispongono la continuazione delle ritenute mensili per conti particolari (sia di carattere assicurativo, previdenziale, ecc., che per cessioni del quinto dello stipendio ed altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di ammortamento), sino alla concorrenza del dovuto, senza peraltro dividere le singole partite;

c) restituiscono uno degli elenchi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente all'ente militare interessato, aggiungendo a fianco di ciascun nome la specificazione delle ritenute mensili di cui innanzi che non fossero in condizioni di effettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) su quanto da essa eventualmente dovuto e che, pertanto, dovranno essere fatte sugli assegni militari, dànno altresì ogni necessaria notizia in merito alle ritenute stesse, con la trasmissione del relativo conto;

d) segnalano agli enti creditori delle somme da ritenere per conti particolari di cui alla precedente lettera c), e, se necessario, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, l'avvenuto richiamo alle armi dell'impiegato debitore ed il Corpo militare di destinazione, nonchè le altre notizie utili di cui hanno conoscenza.

Le Amministrazioni civili hanno facoltà di chiedere che tutte o parte delle ritenute da effettuare sugli assegni militari siano dall'autorità militare ad esse rimesse, assumendosi in questo caso l'obbligo di continuare i versamenti normali agli enti creditori.

Le stesse Amministrazioni civili, qualora non ricevano da quelle militari, nel tempo normalmente occorrente a tale scopo, un qualsiasi cenno che assicuri l'esecuzione delle ritenute di cui alla precedente lettera c), ne rinnoveranno la segnalazione sino ad ottenere tale assicurazione.

I Corpi interessati, avute in restituzione il secondo esemplare dell'elenco, ne segnano ricevuta all'Amministrazione civile, prendono nota sui propri registri delle ritenute da effettuare e provvedono direttamente al loro versamento all'ente creditore, man mano che vengono effettuate, in ogni caso non oltre un mese dalla data di pagamento della rata di assegni nella quale sono state fatte le ritenute stesse.

Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 9 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, effettuano, alle scadenze normali, il versamento delle ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare sul reddito ed addizionale, oppure rilasciano la dichiarazione prevista a tale effetto, per le sole differenze di assegni rimaste a loro carico.

Art. 9.

Il pagamento dell'aggiunta di famiglia dovuta durante il richiamo ai salariati non di ruolo in base all'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, sarà effettuata ogni mese direttamente al coniuge dell'avente diritto o alla persona alla quale sono affidati i figli minorenni durante la di lui assenza dovuta al servizio militare, in base a delega rilasciata dal salariato ai sensi dell'art. 7 del decreto 30 agosto 1940-XVIII.

Per ottenere il pagamento dell'aggiunta di famiglia dette persone dovranno presentare ogni tre mesi un certificato dell'autorità militare o del podestà, attestante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare, il grado rivestito e la durata delle licenze eventualmente fruite nel frattempo ed inoltre che l'interessato non fruisca di trattamento di famiglia per il grado militare rivestito. Le stesse persone dovranno inoltre notificare immediatamente all'Amministrazione qualunque variazione dello stato di famiglia che possa influire sulla concessione.

Art. 10.

Per il trattamento dovuto dalle Amministrazioni civili ai sensi del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, al personale richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente, che sia prigioniero del nemico o dichiarato disperso, si applicano, per quanto riflette le modalità di pagamento e le aliquote di assegni da corrispondere alle rispettive famiglie a titolo di anticipazione, le stesse disposizioni che regolano il trattamento dovuto all'Amministrazione militare nelle medesime circostanze.

Art. 11.

Agli effetti della concessione del trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, sono assimilati ai richiamati alle armi per esigenze eccezionali:

a) coloro che siano mobilitati dalla Croce rossa italiana o da altre Associazione sanitarie di soccorso militarmente organizzate e vengano posti a disposizione delle Forze armate per le esigenze inerenti al servizio sanitario;

b) coloro che siano riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) coloro che si siano arruolati nei Battaglioni della Gioventù italiana del Littorio, inquadrati nelle grandi unità del Regio esercito mobilitate per la guerra.

È riconosciuta eguale assimilazione per:

d) i riformati;

e) gli iscritti a ferma minima di terzo grado e gli idonei ai soli servizi sedentari quando siano in possesso del congedo illimitato per essere stati definitivamente dispensati dal compiere il servizio di leva;

f) coloro che abbiano ottenuto eguale dispensa perchè residenti all'estero e siano rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno di età;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.

Art. 12.

L'art. 8 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, è applicabile ai dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici che comprovino, mediante dichiarazione da rilasciarsi dalla competente autorità militare, di essere stati chiamati alle armi prima del compimento del periodo di ritardo della prestazione del servizio militare di leva loro concesso per ragioni di studio ai sensi degli articoli 113, 114 e 115 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329 (e norme corrispondenti pel reclutamento nella Regia marina o nella Regia aeronautica).

Il trattamento previsto dal predetto art. 8 si applica, a decorrere dal 1° maggio 1941-XIX, anche ai dipendenti di ruolo o non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni ivi indicate, hanno raggiunto il reparto militare di destinazione anteriormente a quella data, intendendosi a tali effetti ripristinati i rapporti d'impiego eventualmente interrotti in dipendenza della chiamata alle armi degli interessati.

Art. 13.

Il presente decreto non si applica al personale delle ferrovie dello Stato per il quale sarà provveduto, con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanare di concerto con quello per le finanze, alle necessarie

modifiche delle norme in vigore, in relazione alle disposizioni contenute nel presente decreto e nel R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1942-XX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 248. — D'ELIA

(775)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista di Spadafora Gutierez a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Fregonara Mario è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista di Spadafora Gutierez è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista di Spadafora Gutierez, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del fascista Fregonara Mario, caduto in combattimento.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(813)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Rinaldi Renato a membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII, che costituisce in seno alla Corporazione della previdenza e del credito un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il fascista Ferrario Giuseppe è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito (sezione credito) quale rappresentante dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1941-XIX, con il quale il fascista Ferrario Giuseppe cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Rinaldi Renato è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rinaldi Renato, consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta (sezione credito) quale rappresentante dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, in sostituzione del fascista Ferrario Giuseppe che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(810)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Tarabini Alessandro a membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Oppo Cipriano Efisio è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza degli artisti;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Tarabini Alessandro è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli artisti in sostituzione del fascista Oppo Cipriano Efisio nominato Accademico d'Italia;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Tarabini Alessandro, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante degli artisti, in sostituzione del fascista Oppo Cipriano Efisio.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(811)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Agostini Augusto a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Tarabini Alessandro è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei professionisti;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Tarabini Alessandro cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Agostini Augusto è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei tecnici agricoli, dei chimici, dei periti industriali e degli artisti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Agostini Augusto, consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta quale rappresentante dei professionisti in sostituzione del fascista Tarabini Alessandro che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(812)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Cortesini Filippo a membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII, che costituisce in seno alla Corporazione della previdenza e del credito un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il fascista Griffini Mario è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito (sezione previdenza) quale rappresentante della Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Cortesini Filippo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante della Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Griffini Mario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cortesini Filippo, consigliere aggregato della Corporazioni della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta (sezione previdenza) quale rappresentante della Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Griffini Mario che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(814)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Pavoncelli Giuseppe a membro del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista di Crollalanza Araldo è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresenza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista di Crollalanza Araldo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia ed è nominato vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1940-XVIII, con il quale il fascista Pavoncelli Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pavoncelli Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del fascista di Crollalanza Araldo che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(815)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 febbraio 1942-XX.

Nomina di un sindaco del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 34 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con provvedimento del Ministro per le finanze, in data 29 aprile 1926-IV, n. 2214, modificato con propri decreti del 19 maggio 1937-XV e 3 febbraio 1940-XVIII;

Veduto il proprio decreto in data 27 ottobre 1940, col quale fu provveduto alla nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sindaco effettivo comm. rag. Gino Caturelli, deceduto;

Veduti l'art. 14 comma 2° e l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. dott. Gaetano Buoncristiano è nominato sindaco effettivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, fino alla scadenza del quadriennio 1940-1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(816)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1941-XIX.

Determinazione delle misure dei contributi che le Associazioni professionali sono autorizzate a riscuotere unitamente ai contributi sindacali per le opere del P.N.F.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
D'INTESA CON
IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali;

Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, numero 1199, concernente illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi legalmente non dovuti;

Visto il decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 12 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

I contributi richiesti dal P.N.F. alle categorie professionali sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il contributo dei professionisti e degli artisti è stabilito nella misura del 25 % del contributo sindacale da essi dovuto.

Art. 3.

Il contributo degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per ogni giornata impiegata ed accertata a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, nelle seguenti quote:

a) agricoltori:

L. 0,10 per ogni giornata impiegata da salariati;

L. 0,07 per ogni giornata impiegata da mezzadri e coloni;

L. 0,054 per ogni giornata eseguita da coltivatori diretti;

L. 0,10 per ogni giornata accertata nei confronti dei proprietari di terre affittate;

b) lavoratori dell'agricoltura:

L. 0,02 per ogni giornata eseguita da salariati e da giornalieri di campagna;

L. 0,05 per ogni giornata eseguita da coloni e mezzadri.

Di tali quote sarà tenuto conto nella determinazione della misura dei contributi sindacali, di cui all'articolo unico della legge 28 novembre 1938-XVII, numero 2138.

Il contributo dei dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali e quello dei consorzi agrari di miglioramento sarà determinato dal Ministero delle corporazioni in una misura non superiore al contributo sindacale da essi dovuto.

Art. 4.

Il contributo degli industriali è stabilito nella misura di L. 0,5029 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta al personale dipendente.

Nei confronti degli armatori, nei casi in cui il contributo sindacale non viene applicato in percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, il contributo richiesto dal P.N.F. verrà ripartito, su deliberazione della Confederazione fascista degli industriali, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, sulle aliquote del contributo sindacale in una misura che non superi, nei confronti di ciascun contribuente l'ammontare del contributo sindacale medesimo.

A carico degli industriali tenuti al pagamento del contributo sindacale integrativo è inoltre annualmente stabilito per il P.N.F., con deliberazione della Confederazione fascista degli industriali, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, un contributo integrativo in misura non superiore all'analogo contributo sindacale.

Il contributo dei dirigenti di aziende industriali è stabilito nella misura fissa di L. 15,60 mensili.

Il contributo dei proprietari di fabbricati è stabilito nella misura di L. 0,24315 per ogni cento lire di reddito accertato ai fini dell'applicazione del contributo sindacale, con un minimo di L. 0,41625.

Il contributo dei lavoratori dell'industria è stabilito nella misura di L. 0,195 per ogni cento lire di retribuzione percepita.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti dagli armatori il contributo verrà determinato su proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria,

analogamente a come stabilito al precedente secondo comma nei confronti dei datori di lavoro.

Il contributo dei lavoratori autonomi rappresentati dalla Confederazione fascita dei lavoratori dell'industria è stabilito in L. 1,50 annue.

Art. 5.

Il contributo degli artigiani senza dipendenti è stabilito nella misura di L. 3 e di L. 1,50 a seconda che corrispondano il contributo sindacale in misura superiore o inferiore a L. 10 annue.

Nei confronti degli artigiani con dipendenti il contributo stesso è stabilito nella misura di L. 3 più L. 1 per ogni dipendente occupato oltre il primo.

Il contributo dovuto dagli artigiani per conto dei lavoratori dipendenti è stabilito nella seguente misura:

L. 1,50 per ogni lavoratore;

L. 3 per ogni lavoratore dipendente da barbiere o parrucchiere.

Art. 6.

Il contributo dei commercianti — eccettuati i venditori ambulanti — è stabilito nelle seguenti aliquote sui redditi loro accertati ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali:

redditti fino a L. 2000: L. 10;

redditi da L. 2001 a L. 4000: L. 25;

redditi da L. 4001 a L. 5000: L. 30;

redditi da L. 5001 a L. 25.000: 60 % del contributo sindacale;

redditi da L. 25.001 a L. 100.000: 70 % del contributo sindacale;

redditi superiori a L. 100.000: L. 1800.

Il contributo dei dirigenti di aziende commerciali è stabilito in L. 150. annue.

Nei confronti dei venditori ambulanti il contributo è stabilito in L. 4 o in L. 2 annue a seconda che il contributo sindacale sia superiore o inferiore a L. 20.

Il contributo dei lavoratori del commercio è stabilito nella misura di L. 0,22 per ogni cento lire di retribuzione percepita.

Nei confronti dei portieri e dei lavoratori autonomi rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio il contributo è stabilito in L. 3.

Art. 7.

Il contributo delle aziende del credito e dell'assicurazione è stabilito nella misura di L. 0,50 per ogni cento lire di retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti.

A carico delle aziende del credito e dell'assicurazione è inoltre annualmente stabilita per il P.N.F., con deliberazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, l'applicazione di un contributo integrativo.

Il contributo dei dirigenti di aziende del credito e dell'assicurazione è stabilito nella misura di L. 0,50 per ogni cento lire di retribuzione lorda percepita.

Il contributo dei lavoratori dipendenti dalle aziende del credito e dell'assicurazione è stabilito nella misura di L. 0,30 per ogni cento lire di retribuzione lorda percepita.

Art. 8.

Il contributo per le imprese cooperative è stabilito nella misura del 40 % del contributo sindacale da esse dovuto.

Art. 9.

Il contributo richiesto dal P.N.F. alle categorie professionali è comprensivo di ogni altra quota di associazione ai Fasci ed, ove esistano, ai Gruppi rionali, ad eccezione del costo della tessera che i fascisti che siano rappresentati dalle associazioni sindacali dovranno corrispondere in una misura non superiore alle L. 15.

Art. 10.

Tutte le disposizioni relative all'accertamento, riscossione, esenzione, sgravio e rimborso del contributo sindacale, unitamente al quale si riscuote il contributo richiesto dal P.N.F., s'intendono automaticamente estese in ogni caso a tale ultimo contributo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
SERENA

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(794)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Tenuta Campagnola, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria risulta che la Società anonima Tenuta Campagnola, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli S.U.A.;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Tenuta Campagnola, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Antonio Colucci.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(793)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX.

Caratteristiche tecniche dei francobolli commemorativi del bimillenario della nascita di Tito Livio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1206, col quale fu autorizzata l'emissione di francobolli speciali commemorativi del bimillenario della nascita di Tito Livio;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Decreta:

I francobolli del « Bimillenario di Tito Livio », emessi nei valori da cent. 20+10; 30+15; 50+25; L. 1,25+1,00, sono del formato carta di mm. 24x40 e del formato stampa di mm. 21x37.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca con filigrana a coroncine Reali in chiaro.

I francobolli da cent. 20+10 e 30+15, portano al centro una vignetta raffigurante una massa travolgente di legionari che avanza irresistibile sotto la guida di un Imperatore a cavallo; la figurazione è ispirata al rilievo Traianeo, che si trova, mutilo, nell'interno dell'arco di Costantino ed illustra il motto tratto dalle decadi di Tito Livio: *Ne quod toto orbe terrarum iniustum Imperium sit* posto in basso al centro, in carattere romano. A sinistra del motto è posto lo stemma dello Stato ed a destra il valore in cifra; in alto, sopra la vignetta, la leggenda: « Poste italiane - Bimillenario di Tito Livio ».

I francobolli da cent. 50+25 e L. 1,25+1,00, portano al centro una vignetta raffigurante due legionari romani che, ben piantati sulle gambe divaricate, attendono impavidi l'urto dei nemici; la figurazione illustra il motto tratto dalle decadi di Tito Livio: *Iustum est bellum quibus necessarium* posto in basso al centro, in carattere romano. A sinistra del motto è posto lo stemma dello Stato ed a destra il valore in cifra; in alto, sopra la vignetta, la leggenda: « Poste italiane - Bimillenario di Tito Livio ».

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

cent. 20+10 - rosso;
» 30+15 - bruno;
» 50+25 - viola;
lire 1,25+1,00 - turchino scuro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Itala in provincia di Messina

Con R. decreto 31 ottobre 1941-XX, n. 4645, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio successivo, al registro n. 1, foglio n. 81, è stato determinato, ai sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Itala, nel comune di Scaletta, della provincia di Messina.

(799)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 30 gennaio 1942-XX, pubblicato a pag. 541 della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1942-XX, n. 31, concernente, fra l'altro, la nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccaraso (L'Aquila), in luogo di « Attilio Pierleoni *fu Carlo* » deve leggersi « Attilio Pierleoni *di Cesare* ».

(808)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3834;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) num. P.A.G. 040/24/208987 in data 9 febbraio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali:

1. Barberis Arnaldo
2. Cecconi Mario
3. Pera Carlo
4. Torre Armando
5. Amerio Aldo
6. Colombo Luigi
7. Baravelli Raffaele
8. Martinelli Carlo Alberto
9. Milani Giulio
10. Olmastroni Luigi
11. Fiorani Enzo
12. Bione Paolo
13. Martorella Giuseppe
14. Azzario Adolfo
15. Bergamin Aldo
16. Franchi Eugenio
17. Di Paolo Aleandro
18. Nespoli Raffaele

Roma, addì 10 febbraio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(809)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.